

ALBERTO ALBIANI*

OMAGGIO ALLA CITTÀ

Approfittando di questi ultimi, pochi minuti, rendo omaggio a Voi e alla città che mi ospita, come sempre faccio – dicevo – quando gioco in trasferta. È un omaggio che, per vero, rendo anche a me stesso, poiché verrò dicendo dei Signori di Rimini, i Malatesta, o Malatesti (versione accreditata come più corretta, poiché derivante dal latino *de Malatestis*), dai quali mi onoro di discendere (la mia bisnonna, ovvero la nonna paterna di mio padre, era appunto una Malatesti).

Cosa c'entrino i Malatesti con il nostro tema odierno, è presto detto. Tutti sappiamo che tra le mura di un castello malatestiano si consuma la fosca vicenda dell'uccisione di Francesca da Polenta e del suo amante Paolo, immortalati da Dante nel V dell'Inferno, forse il canto più universalmente noto. Tanti anni fa, nella vostra rocca malatestiana, mi accadde di assistere a uno spettacolo, molto spiritosamente allestito come processo storico, nel quale cinque località si disputavano il privilegio di essere state teatro della tragedia. Oltre a Rimini, contendevano Fano, Gradara, e, mi pare, Verucchio e Santarcangelo. Ma che di Rimini verosimilmente si sia trattato discende dal fatto che, essendo Signori di Rimini i Malatesti, a tale casato appartenessero tanto l'ucciso, Paolo, che l'uccisore, suo fratello Gianciotto, marito di Francesca.

Vedete, all'epoca questi delitti d'onore erano alquanto frequenti, non solo fra i sanguigni romagnoli. Ma, per evitare che tali crimini, appunto assai ricorrenti, determinassero intasamento carcerario, il legislatore, non disponendo ancora di braccialetti elettronici, bensì soltanto di cinture di castità (non altrettanto efficienti), aveva pensato bene di lasciarli impuniti (il che escludeva anche le misure cautelari, e segnatamente la custodia cautelare in carcere).

Gianciotto, pur pieno di acciacchi, sopravviverà di oltre 20 anni alla moglie e al fratello fedifraghi, passando a peggior vita soltanto nel 1304

* Presidente del Tribunale della Libertà di Bologna.

(dunque vari anni dopo il viaggio oltremondano dell'Alighieri), senza aver fatto un solo giorno di galera. Ho detto a "peggior" vita, perché Francesca, rispondendo all'invito di Dante a «parlar, s'altri non niega», profetizza la sorte di Gianciotto: «Caina attende chi a vita ci spense» (Caina – si scopre, inoltrandosi nella lettura della Commedia – è la zona del basso Inferno riservata ai traditori dei parenti). Ma non lasciamoci ingannare: si tratta di una condanna ultraterrena non per il delitto d'onore, ma per il modo («è il modo ancor m'offende»), che, nella proditoria repentinità dell'eccidio, ha privato Paolo e Francesca del tempo di pentirsi, così consegnandoli alla dannazione eterna (ecco dove sta il tradimento dei congiunti). Ma, finché è in vita, Gianciotto, come detto, è al riparo dalla pena e, prima ancora, dalla custodia cautelare.

Altrove, il cornuto non era altrettanto garantito. Sappiamo, dalla settima novella della sesta giornata del Decamerone, di come Rinaldo de' Pugliesi, scoperta la moglie monna Filippa in flagrante concubito con Lazzarino de' Guazzagliotri, riesca a frenare *in extremis* l'istinto di ucciderli, temendo le conseguenze per sé di tale gesto, che forse – dobbiamo intendere – avrebbe contribuito ad acuire il problema del sovraffollamento carcerario. Né la punizione comminata alla moglie sopravvissuta rischiava, *a priori*, di riproporre, per il Comune di Prato, ove i fatti si ambientano, il medesimo problema, mediante l'imprigionamento di madonna Filippa: la moglie adultera, così come colei che si fosse data carnalmente per denaro a chicchessia, era destinata a essere non reclusa, ma arsa viva. Ancora una soluzione, un tantinello drastica, ma efficace, del problema intorno a cui ci siamo oggi affannati.

Per secoli, la grande sensibilità verso il problema del sovraffollamento carcerario farà sì che, perlopiù, il marito si possa impunemente sbarazzare della moglie adultera e del suo ganzo. Ne fa prova ancora la vicenda della Baronessa di Carini, che provocò qualche noia all'uccisore, sol perché questi era il padre, e non il marito. Ma il genitore se la cavò, per aver fatto giustizia – si disse – appunto alla presenza del genero tradito, quasi avesse agito come sua *longa manus*.

Epoche in effetti più evolute si fecero carico di venire incontro alle esigenze dell'onore, oltre che del coniuge, anche del genitore e del fratello. L'art. 587 del nostro codice penale, abolito non prima del 1981 (1981, lo ripeto per gli increduli), così recitava:

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona

la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Non proprio il riconoscimento dello *ius necandi*, dello *ius ulciscendi*, *honoris causa*, ma una davvero commendevole attenzione alle ragioni dell'uccisore. Ciò che si guadagnava sul terreno di siffatte nobili idealità lo si perdeva tuttavia sul piano del contrasto all'intasamento carcerario, perché un delitto punito con la reclusione da tre a sette anni ammette cautela personale, anche nella sua forma estrema. Che dire? La solita questione della botte piena e della moglie ubriaca. Per vero, sarebbe bastato prevedere l'applicabilità della custodia carceraria ai delitti puniti nel massimo almeno con otto anni di reclusione, come mi pare che suoni – se non ho inteso male – qualche recente proposta. Ma, all'epoca, la situazione delle carceri non era ancora così esplosiva.

Per concludere, torniamo a Rimini, ai miei antenati Malatesti (o meglio al mio antenato Gianciotto, perché so che non mi riconoscerete mai una discendenza da Paolo, talmente bello da aver fatto innamorare all'istante Francesca, allorché egli si recò a sposarla per procura, conferitagli dal fratello maggiore). Abbiamo visto che il 587 c.p., certamente vigente già all'epoca di Dante (salva la successiva non proprio draconiana penalizzazione, in luogo dell'originaria impunità dell'uccisore), richiedeva la scoperta della «illegittima relazione carnale». Ma qual è la nozione di “relazione carnale”? Bastano a integrarla i pur sensuali baci che, invariabilmente, vediamo i due amanti scambiarsi nei dipinti di tanti pittori di varie epoche (penso, fra gli altri, a Cassioli, a Doré, a Ingres, nell'opera del quale ultimo sbuca da dietro una cortina Gianciotto, munito di spadone, pronto ad affettare i due amanti, che non si stanno spingendo oltre il bacio)? La giurisprudenza di legittimità (in cui si leggono le espressioni «*in ipsis rebus venereis*», «*rapporto carnale*», «*congiunzione carnale*», «*illicito concubito*»¹) sembra pretendere ben altro. Dante non ci dice – né poteva sapere – se dopo che Paolo «basciò» la bocca di Francesca «tutto tremante», i due passarono dalla postura verticale a quella orizzontale. Ci fa sapere soltanto che i due amanti quel giorno non lessero «più...avante» nel libro galeotto che li aveva condotti sino a tal segno. Se dobbiamo credere ai pittori, si sarebbero limitati a scambiarsi

¹ Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 26 ottobre 1977, n. 2842, in *C.E.D. Cass.*, n. 138287; Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 1967, n. 1296, *ivi*, n. 106748; Cass. pen., sez. I, 30 novembre 1965, n. 1874, *ivi*, n. 100459.

avidì baci (come, nel secolo da poco trascorso, i protagonisti dello stupendo “Il perduto amore” di Mario Tobino). Ma, se così è, il mio antenato Gianciotto (ormai sono rassegnato), oltre a dannare loro (e conseguentemente se stesso) per l’eternità, già aveva violato la legge, uccidendo moglie e fratello dopo averli colti in una situazione che non legittimava la reazione mortale (ma che egli, evidentemente, rappresentò poi diversa e ben più compromettente, per sottrarsi alla pena terrena, seppure – come abbiamo visto aver Dante appreso per bocca di Francesca – non a quella ultraterrena).

Vi ringrazio.